



Un **non** socio può partecipare ad una gita CAI solo dopo aver attivato (non meno di 24 ore prima) le seguenti due polizze:



POLIZZA SOCCORSO ALPINO

Premio assicurativo per persona:

per 1 giorno: € 3,00

da 2 a 6 giorni: € 5,99

POLIZZA INFORTUNI

Combinazione A

Premio assicurativo per persona: € 5,57/gg

Combinazione B:

Premio assicurativo per persona: € 11,14/gg



DETTAGLI DELLE DUE POLIZZE



POLIZZA SOCCORSO ALPINO

PREVEDE:

- Il rimborso delle spese per la ricerca, il salvataggio ed il recupero di persone ferite, morte, disperse o in pericolo di vita.
L'operazione di salvataggio/recupero si conclude nel momento in cui viene raggiunto l'ospedale più vicino; ma la garanzia copre anche le spese per un eventuale successivo trasporto ad altro luogo di cura o per avvicinamento al domicilio qualora la degenza superi i tre giorni. La garanzia copre anche il trasporto della salma sino all'abitazione.
- Una Diaria da Ricovero Ospedaliero, per un massimo di 30 gg per persona e per evento, in caso di ricovero conseguente ad uno degli infortuni previsti in polizza.

Con i seguenti massimali:

- rimborso spese € 25.000 per socio;
- diaria da ricovero ospedaliero € 20/giorno;

LIMITE DI ETÀ:

Oltre gli 85 anni il massimale spese per socio è ridotto del 50%.

La Polizza Soccorso Alpino è valida in qualsiasi paese europeo (con l'esclusione della Russia). L'assicurazione **non copre** eventi di tipo agonistico e/o spettacolo.

POLIZZA INFORTUNI

IN CASO DI INFORTUNIO ASSICURA

per morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura senza limiti territoriali (**mondo intero**) o difficoltà alpinistiche

Massimali Combinazione A

- morte € 55.000
- invalidità permanente € 80.000 con le seguenti franchigie:
 - ≤5% => nessun indennizzo
 - >5% e ≤ 20% => invalidità accertata – 5%
 - >20% => nessuna franchigia
- spese di cura € 2.000 (con una franchigia di € 200);

Massimali Combinazione B

- morte € 110.000
- invalidità permanente € 160.000 con le seguenti franchigie:
 - ≤5% => nessun indennizzo
 - >5% e ≤ 20% => invalidità accertata – 5%
 - >20% => nessuna franchigia
- spese di cura fino a € 2.400 (con una franchigia di € 200);

LIMITE DI ETÀ:

Dopo gli 85 anni il capitale assicurato per morte diminuisce del 25% e la franchigia -relativa all'invalidità- diventa fissa al 10%.

La polizza contiene le seguenti clausole di esclusione

1. abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni;
2. guida di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio);
3. atti e/o delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
4. trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
5. operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
6. partecipazione, anche come passeggero, a gare, competizioni e relative prove di veicoli a motore e di natanti a motore in genere;
7. contaminazione biologica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;
8. malaria, malattie tropicali e carbonchio;
9. AIDS, sieropositività H.I.V.
10. Sono altresì escluse, le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime, che:
 - a) qualora l'ernia risulti operabile, sarà corrisposto solamente l'indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni ove previsto in polizza;
 - b) qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, sarà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale; qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all'Art. 13 Controversie – Arbitrato irrituale della presente sezione.

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Le persone colpite da apoplezia o infarto o affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia o altre infermità permanenti giudicabili gravi con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché le persone affette da Sindrome di Down sono assicurabili, esclusivamente per le somme assicurate con la COMBINAZIONE A, con l'applicazione di una franchigia fissa dell'8%.»

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone di età superiore ai 75 anni la garanzia è comunque operante con le seguenti limitazioni: MORTE – il capitale Assicurato viene ridotto del 25%; INVALIDITA' PERMANENTE - si intende pattuita una franchigia fissa del 10%. Pertanto la Società non corrisponde alcun indennizzo qualora l'Invalidità permanente non sia di grado superiore al 10% e se la stessa supera detta percentuale, liquida l'indennizzo solo per la parte eccedente.»